



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 172 DEL 22/09/2017

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: 93 SAGRA DELL'UVA DIVIETO UTILIZZO VETRO

Il Sindaco

PREMESSO che, nelle giornate di sabato 30 settembre, domenica 01 e lunedì 02 ottobre 2017, si svolgerà nel Comune di Marino la 93° “Sagra dell’Uva”, tradizionale manifestazione culturale, che interesserà le principali vie del centro storico e delle zone limitrofe, e che è volontà di questa Amministrazione mantenere viva la tradizione vitivinicola del territorio e della degustazione del vino, caratteristica della festa, quale fattore di promozione turistica e valorizzazione del territorio;

CONSIDERATO che, in occasione dell’annuale Sagra dell’Uva, come verificatosi nelle precedenti edizioni, si riversa nel centro storico di Marino e nelle zone limitrofe un notevole afflusso di persone;

RAVVISATA la necessità di assumere ogni iniziativa al fine di garantire il normale ed ordinato svolgimento della manifestazione e di prevenire comportamenti individuali e collettivi, legati al consumo di sostanze alcoliche, che possono arrecare pregiudizio ai singoli ed alla collettività;

RITENUTO opportuno assicurare, in tal senso, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire ed eliminare i pericoli a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che garantire l’igiene nelle strade e negli spazi cittadini;

RILEVATA pertanto la necessità, per scongiurare pericoli per la sicurezza pubblica, di **vietare**:

- La vendita di bevande **alcoliche** contenute in bottiglie di vetro, plastica e lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, del settore alimentare, degli spacci di circoli privati, delle cantine e frascchette nel centro storico di Marino, ad eccezione dei bicchieri di carta e plastica da 200 ml per la somministrazione di bevande alcoliche

- La vendita di bevande **analcoliche** in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta o plastica.

- Di detenere contenitori di plastica o tetrapak e circolare con gli stessi. Sarà consentito un solo contenitore a testa;

RITENUTO opportuno escludere dal divieto per la vendita le confezioni regalo in scatola, contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti sul territorio comunale. Le confezioni regalo non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all’esterno del punto vendita e dovranno prestarsi all’eventuale controllo da parte delle autorità preposte, completamente integre, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell’ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dalla presente ordinanza;



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

Di rammentare il divieto di somministrare alcolici ai minori di 18 anni D.L.gs 158/2012 convertito con legge n°189 del 2012;

VISTO l'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, durante le giornate di sabato 30 settembre, domenica 01 e lunedì 02 ottobre 2017, è fatto divieto assoluto:

1. Di vendere bevande **alcoliche** contenute in bottiglie di vetro, plastica e lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, del settore alimentare, degli spacci di circoli privati, delle cantine e frascchette nel centro storico di Marino, ad eccezione dei bicchieri di carta e plastica da 200 ml per la somministrazione di bevande alcoliche.
 - Di vendere bevande **analcoliche** in bottiglie di vetro fatta salva la vendita delle stesse nei bicchieri di carta o plastica.
 - Di detenere contenitori di plastica o tetrapak e circolare con gli stessi. Sarà consentito un solo contenitore a testa.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1 le seguenti tipologie:
 - a. Confezioni regalo in scatola, contenenti vino prodotto da aziende che abbiano sede e/o vigneti sul territorio comunale, le confezioni regalo non potranno essere utilizzate ai fini del consumo all'esterno del punto vendita e, dovranno presentarsi all'eventuale controllo da parte delle autorità preposte, completamente integre, condizione in assenza della quale si concretizzeranno le violazioni nell'ambito delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.
3. E' vietata la vendita di vino e alcolici ai minori di 18 anni.
4. E' escluso da tale divieto il possesso, trasporto e detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o soccorso.

Chiunque in violazione della presente ordinanza cagiona condizioni di ubriachezza altrui, è in ogni caso perseguibile a norma degli Art. 690-691 del Codice Penale, salvo altre ipotesi che gli organi di Polizia Giudiziaria ovvero l'Autorità Giudiziaria, se ed in quanto notiziata, ritenessero applicabili.



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, con l'avvertenza che si provvederà a segnalare l'eventuale inosservanza alle autorità competenti al fine dell'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi il Tar Lazio con le modalità di cui al D.L.gs 104/15; ed entro 120 giorni al Capo Dello Stato.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Alla Prefettura di Roma – per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza

Per l'esecuzione:

Al Comandante di P.L. – Sede

Per quanto di competenza:

Al Commissariato di P.S. – Marino

Al Comando Stazione Carabinieri di Marino

Alla ASL RMH3 – Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione – Ciampino

A tutte le associazioni di categoria del territorio di Marino

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)